

Con la sentenza n.10128/2014 la Cassazione ricorda che, il trasferimento di ramo d'azienda risponde alle previsioni di cui all'art.2112 codice civile, nel caso in cui il ramo stesso sia preesistente alla cessione e sia dotato di una struttura aziendale autonoma. In particolare, la Cassazione ha considerato il carattere fittizio della cessione di ramo d'azienda concordata tra due società, in quanto il trasferimento consisteva in una mera esternalizzazione di servizi, per cui ricorre invece la fattispecie della cessione dei contratti di lavoro, che necessita per il suo perfezionamento del consenso dei lavoratori ceduti.

Sent. Cassazione Sez. Lavoro n. 10128 del 09/05/2014

(fonte: CGIL Piemonte- Camera del Lavoro Provincia di Torino – Archivio Aperto)